



COMUNICATO STAMPA n. 59/23

Lussemburgo, 18 aprile 2023

Sentenza della Corte nella causa C-699/21 | E. D. L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia)

Mandato d'arresto europeo: il rischio che la salute della persona ricercata venga messa manifestamente in pericolo giustifica la sospensione temporanea della sua consegna ed obbliga l'autorità dell'esecuzione a chiedere all'autorità emittente informazioni in merito alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere tale persona

Se la consegna è idonea a creare, per la persona gravemente malata, un rischio di trattamenti inumani o degradanti che non può essere escluso entro un termine ragionevole, l'autorità dell'esecuzione non può eseguire il mandato d'arresto

Il 9 settembre 2019, il Tribunale municipale di Zara (Croazia) ha emesso un mandato d'arresto europeo a carico di E. D. L., residente in Italia, ai fini dell'esercizio di azioni penali in Croazia.

A seguito di una perizia psichiatrica, la Corte d'appello di Milano, competente ad eseguire tale mandato d'arresto, ha constatato l'esistenza di un disturbo psicotico che richiede la prosecuzione di una terapia farmacologica e psicoterapica, nonché l'esistenza di un rischio elevato di suicidio in caso di incarcerazione. Essa ha considerato, da un lato, che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo interromperebbe il trattamento di E. D. L. e determinerebbe un aggravamento del suo stato generale con un concreto rischio per la sua salute, con possibili effetti di eccezionale gravità, tenuto conto dell'acclarato rischio di suicidio. Dall'altro lato, detto giudice ha constatato che le disposizioni italiane che hanno trasposto la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo non prevedono che ragioni di salute di questo tipo possano costituire un motivo di rifiuto della consegna. Detto giudice ha dunque sottoposto alla Corte costituzionale italiana delle questioni in merito alla costituzionalità delle disposizioni nazionali.

Ritenendo che la causa riguardi non soltanto la compatibilità delle suddette disposizioni con la Costituzione italiana, ma anche l'interpretazione del diritto dell'Unione di cui esse costituiscono specifica attuazione, la Corte costituzionale italiana ha proceduto ad un rinvio alla Corte di giustizia. Poiché il rifiuto di consegna della persona ricercata non è previsto nell'ipotesi di una patologia di carattere cronico di durata potenzialmente indeterminata, la Corte costituzionale italiana chiede alla Corte in che modo possa essere evitato il rischio di un grave pregiudizio per la salute di tale persona, quando le condizioni di quest'ultima siano suscettibili di deteriorarsi gravemente in caso di consegna. In particolare, essa chiede se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che permettano di escludere tale rischio e se essa debba rifiutare la consegna qualora non ottenga, entro un termine ragionevole, le assicurazioni necessarie per escludere tale rischio.

Nella sua sentenza in data odierna, **la Corte, riunita in Grande Sezione, ricorda che i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento rivestono un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, e che il secondo di questi principi costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale.**

Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro e, dall'altro lato, che il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere interpretata restrittivamente. Sussiste, infatti, una presunzione secondo cui le cure e i trattamenti offerti negli Stati membri per la presa in carico, segnatamente, di patologie gravi, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili, sono adeguati. Tuttavia, quando vi siano valide ragioni, fondate su elementi oggettivi, per ritenere che la consegna di una persona ricercata rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna.** Il potere di valutare tale rischio deve essere esercitato dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione rispettando il divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dalla Carta dei diritti fondamentali. Per ricadere sotto tale divieto, detto trattamento deve nondimeno raggiungere una soglia minima di gravità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.

Più specificamente, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia, alla luce degli elementi oggettivi a sua disposizione, motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, **detta autorità è tenuta a sospendere la consegna.** In tal caso, al fine di assicurare un'efficace cooperazione in materia penale, **essa deve chiedere all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione di qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere la persona ricercata. Se il rischio suddetto può essere escluso in virtù delle garanzie fornite dall'autorità giudiziaria emittente, allora il mandato d'arresto europeo deve essere eseguito.**

È tuttavia possibile che, in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione arrivi alla conclusione che, da un lato, in caso di consegna allo Stato membro emittente, la persona ricercata correrà un rischio reale di trattamento inumano e degradante e che, dall'altro lato, tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole. In questo caso, **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un siffatto termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

